



POLITECNICO DI BARI

DR. N. 280

Del 28/05/2018

IL RETTORE

- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 e, in particolare, l'art. 6;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D. R. n.128 del 19/04/2012 e segnatamente l'art. 8 co. 4;
- Vista la deliberazione n. 72, assunta in data 05.10.2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione del Centro Interdipartimentale denominato "Startup Lab";
- Vista la deliberazione n. 2 del 25.05.2018, con cui il Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale "Startup Lab" ha redatto la bozza del regolamento del medesimo Centro da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo, sentito il Consiglio degli Studenti, secondo l'iter statutario di adozione dei regolamenti dei Centri interdipartimentali di Ateneo;
- Visto il parere positivo espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 24.05.2018 in merito alla bozza del regolamento del Centro Interdipartimentale "Startup Lab";
- Visto il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.05.2018 in merito alla bozza del regolamento del Centro Interdipartimentale "Startup Lab";
- Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del 25.05.2018, in cui è stato approvato il testo definitivo del regolamento del Centro Interdipartimentale "Startup Lab";

Fatto salvo l'iter statutario di adozione dei regolamenti dei Centri interdipartimentali di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il testo definitivo del regolamento del Centro Interdipartimentale "Startup Lab", così come approvato dai competenti organi, ed è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2 – il Regolamento, di cui all'art. 1, entra in vigore il giorno successivo alla data del presente provvedimento.

Regolamento del Centro Interdipartimentale "Startup Lab"

Art. 1 – Costituzione del Centro

Presso il Politecnico di Bari, di seguito denominato Politecnico, è costituito, ai sensi dello Statuto e della vigente normativa in materia, il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari "Startup Lab", di seguito denominato "Centro", con sede in Bari, via E. Orabona n.4, 70125 Bari.

La costituzione del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti del Politecnico. Il Centro ha la durata di tre anni e può essere rinnovato. La procedura di rinnovo, su proposta del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 7, comma 3, segue le medesime modalità procedurali.

Il Centro, ai sensi dello Statuto, del Regolamento d'Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico e della vigente normativa in materia, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, di concerto con i Dipartimenti aderenti al medesimo Centro.

Art. 2 – Finalità

Il Centro persegue le seguenti finalità istituzionali:

promuovere e favorire la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali innovative, con particolare riferimento alle nuove opportunità offerte dalla Digital Economy nei vari ambiti industriali, dei servizi, della salute, della Pubblica Amministrazione e del terzo settore, fornendo ai partecipanti l'ambiente, le competenze e gli strumenti idonei;

potenziare, coordinare e supportare le attività di contaminazione culturale, di formazione interdisciplinare, di ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico effettuate anche nell'ambito dei Dipartimenti proponenti e aderenti, con particolare riferimento allo sviluppo della Digital Economy; allo scopo, i predetti Dipartimenti possono delegare al Centro lo svolgimento di loro attività e compiti in ragione dell'attinenza e particolarità; favorire la diffusione dei risultati conseguiti nelle attività suddette svolte d'intesa con i Dipartimenti proponenti e aderenti, attraverso corsi di formazione, pubblicazioni, seminari, conferenze e convegni promossi anche in collaborazione con altri soggetti e istituzioni, accademiche e non, nazionali e internazionali;

facilitare l'accesso a fonti di finanziamento che si avvantaggino dell'apporto e integrazione di più settori scientifici;

garantire la gestione comune di attrezzature scientifiche e tecniche e/o laboratori utilizzabili sia dall'utenza interna, sia da un'eventuale utenza esterna;

stipulare e attuare, anche su mandato di uno o più Dipartimenti, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per eseguire attività di ricerca, formazione e/o trasferimento tecnologico, secondo le modalità definite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico, e in ogni caso in ottemperanza alle norme generali fissate dallo Statuto e dal Regolamento d'Ateneo del Politecnico.

Il Centro intende consolidare, valorizzare ed ampliare i rapporti già costituiti sia nel territorio, con gli enti locali ed il tessuto imprenditoriale e produttivo, sia con i partner internazionali. Esso intende affrontare, in concorso e sinergia con altri soggetti e istituzioni, accademiche e non, i problemi complessi propri delle scienze applicate e dei sistemi socio-economici, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile locale e globale.

Art. 3- Adesioni

Il Centro è costituito dai Dipartimenti proponenti

Al Centro possono inoltre aderire:

Dipartimenti;

singoli professori e ricercatori del Politecnico;

altre strutture scientifiche e didattiche del Politecnico;

professori e ricercatori di università italiane ed estere;

soggetti pubblici e privati che operino in conformità alle attività del Centro.

Sulle domande di adesione di cui al comma 2, lettera b), da produrre al Centro entro il 30 settembre di ogni anno, delibera il Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 7. Nelle domande deve essere indicato: il settore concorsuale e l'eventuale S.S.D. di riferimento; il Dipartimento di afferenza, con relativo nulla-osta nel caso in cui il Dipartimento non aderisca al Centro; le linee di ricerca che si intendono sviluppare nel Centro; l'eventuale attività didattica svolta o che si prevede di svolgere.

Sulle domande di adesione di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), da produrre al Centro entro il 30 settembre di ogni anno, delibera il Consiglio Direttivo. Le domande devono essere corredate da curriculum scientifico e/o da ogni altro documento comprovante la congruenza della domanda medesima con le attività del Centro.

L'adesione al Centro deve essere confermata ogni triennio accademico da parte dei Dipartimenti e dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) ed e). L'adesione dei restanti soggetti s'intende tacitamente rinnovata ogni anno accademico, salvo revoca entro il 30 settembre di ogni anno.

L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dall'aderente. Analoga procedura prevista per l'adesione disciplina la revoca dal Centro.

Art. 4 - Partecipazione alle attività del Centro

Possono partecipare, a domanda, alle attività del Centro i soggetti che vi abbiano aderito ai sensi dell'Art. 3 (professori, ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi, laureandi e gli altri soggetti ivi compresi). In particolare, i soggetti diversi dalla categoria b) del citato Art. 3, comma 2, devono indicare nella domanda di partecipazione il nome del proprio docente di riferimento appartenente alla citata categoria b), che sia già partecipante alle attività del Centro. Può altresì partecipare il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, secondo quanto precisato dal successivo art. 9, comma 1.

I soggetti esterni, formalmente autorizzati alla partecipazione alle attività del Centro a seguito della procedura di cui al comma 1, devono dotarsi, a propria cura e spese, di idonea forma assicurativa contro gli infortuni e per i danni derivanti da responsabilità civile.

I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati a svolgere attività presso il Centro a seguito dell'approvazione delle relative domande di partecipazione da parte del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 7.

Art. 5- Organi

Gli organi del Centro sono:

il Presidente

il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla disattivazione del Centro.

Art. 6 – Presidente

Il Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i professori di ruolo a tempo pieno, è nominato con decreto del Rettore.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di una Scuola, nonché di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

rappresenta il Centro e ne cura la promozione e lo sviluppo;

presiede e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

ha la responsabilità della gestione del Centro

è consegnatario dei beni strumentali affidati al Centro;

designa, quale suo vicario, un docente tra i membri del Consiglio Direttivo;

predispone, di concerto con il Consiglio Direttivo, il programma annuale delle attività e la relazione annuale sui risultati di gestione e la proposta di rinnovo del Centro;

sottoscrive contratti e convenzioni, di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), su esclusivo mandato di uno o più Direttori di Dipartimento aderenti, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento di competenza.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

il Presidente del Centro che lo presiede e lo convoca;

i Direttori dei Dipartimenti del Politecnico aderenti al Centro;

fino a tre docenti, non Direttori di Dipartimento, per ciascuno dei Dipartimenti aderenti, designati dai rispettivi consigli in base all'attività svolta o da svolgere presso il Centro.

i componenti del Consiglio di cui alla lett. c) non possono ricoprire le cariche di Direttore delle Scuole né far parte del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro di cui all'Art. 8 assicura anche le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

coadiuva il Presidente nella gestione del Centro;
predispone e approva il programma annuale delle attività e la relazione annuale sui risultati di gestione e la proposta di rinnovo del Centro;
esamina e delibera sulle domande di adesione e di partecipazione alle attività del Centro;
formula richieste di finanziamento e di risorse materiali e umane (con riferimento al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario) ai Dipartimenti aderenti e al Consiglio di Amministrazione, e approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento delle finalità del Centro;
approva il Regolamento interno di funzionamento per disciplinare le attività di servizio, le modalità di accesso agli stessi e l'utilizzo delle attrezzature scientifiche e tecniche e/o laboratori;
predispone il tariffario delle prestazioni, sentiti i Dipartimenti proponenti e aderenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta; la relativa convocazione deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2; fra questi ultimi, in particolare, i soggetti di cui alle lettere c) ed e) partecipano nella persona del loro rappresentante legale o suo delegato.

Art. 8 - Responsabile dei Servizi Amministrativi

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro viene nominato dal Direttore Generale ed individuato, mediante manifestazione di interesse, tra il personale di categoria non inferiore alla D.
Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro assicura le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Direttivo e svolge le funzioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 25 dello Statuto del Politecnico.

Art. 9 - Risorse finanziarie

Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro sono garantite dai Dipartimenti proponenti e aderenti, ovvero da:
contributi di soggetti e istituzioni aderenti al Centro;
fondi derivanti dalla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, le cui attività sono affidate al Centro dai Dipartimenti proponenti e aderenti o direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
proventi derivanti da contratti e convenzioni e prestazioni in conto terzi di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), prevedendo comunque una percentuale da suddividere tra i Dipartimenti direttamente interessati; nel caso di contratti e convenzioni e prestazioni in conto terzi approvati da un singolo Dipartimento e attuati con risorse del Centro, sarà destinata al Centro un'adeguata percentuale dei relativi proventi, che avrà entità minore nel caso in cui il Dipartimento sia proponente o aderente al Centro;
fondi rivenienti da Convenzioni con enti pubblici, finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle attività del Centro, a seguito di autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di Amministrazione;
fondi provenienti da soggetti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro, a seguito di autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di Amministrazione;
fondi assegnati dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, a seguito di autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può assegnare al Centro contributi straordinari per il potenziamento delle attività, ovvero destinare a esso eventuali finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e privati per conseguire specifici obiettivi, con riferimento al territorio.
Il Centro può disporre anche di fondi eventualmente trasferiti dai Dipartimenti proponenti e aderenti, da gestire per particolari obiettivi di ricerca e promozione scientifica e culturale sul territorio.

Art. 10 - Personale e spazi

Il Centro opera avvalendosi di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario assegnato e/o di eventuale altro personale autorizzato.
Il Centro opera negli spazi già concessi in uso al Politecnico, a vario titolo, dal enti locali, per consentire l'erogazione delle attività di formazione e ricerca.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei regolamenti del Politecnico e della normativa vigente.

Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto.

Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti proponenti e aderenti diventi inferiore a due, si avvia la procedura per lo scioglimento del Centro.

Bari, 28 maggio 2018



Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio